



Quesiti Help Risponde

Data	01/08/2023
------	------------

Argomento	Equo compenso e Codice Contratti per servizi di ingegneria e architettura
-----------	---

QUESITO

Si chiede come si interfacci la norma sull'equo compenso (Legge 21 aprile 2023 n. 49) con il codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023) in relazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

Ossia, considerato che l'art.1 della L.49, stabilisce che: "per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: (..) b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (..) e all'art.3 c.1: sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali";

si chiede intanto, perché non venga fatta menzione del DM 17 giugno 2016 per le professioni tecniche, e poi soprattutto come ci si debba comportare per l'affidamento dei servizi tecnici;

il ribasso offerto in sede di gara (ma anche di affidamento diretto), che va a ridurre facoltativamente il compenso tabellare, è lesivo dell'equo compenso?

Se sì, come si deve gestire allora l'offerta economica?

RISPOSTA

La tematica oggetto del quesito e i dubbi che ne derivano sono al centro di un acceso dibattito tra gli operatori del settore.

Infatti, all'indomani dell'entrata in vigore della così detta "legge sull'equo compenso" (L. 49 dell'aprile 2023), ci si è subito chiesti quale sia il rapporto intercorrente tra questo testo normativo (in particolare con la regola dell'inderogabilità del compenso equo) e la normale dinamica delle gare ad evidenza pubblica dove, in molti casi, la competizione (e, a valle, la scelta) avviene sulla base di una offerta riduttiva del "prezzo" (nel nostro caso: il compenso).

Come era intuibile, le parti professionali hanno subito dato una risposta univoca a tale domanda: il prezzo (il compenso) è inderogabile e deve essere escluso dalla competizione. Ciò significa che la scelta del professionista della progettazione non può avvenire sulla base di un ribasso, ma solo tenendo conto di elementi qualitativi della prestazione richiesta e offerta.

Questa è, in particolare, la posizione ufficiale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.





In un recente report di studi, il CNI precisa che anche laddove si utilizzi il criterio dell'OEPV, il fattore prezzo dovrà essere azzerato, dando rilievo solo agli elementi qualitativi: si tratta di una OEPV dove il prezzo viene considerato "fisso", tolto dalla competizione al ribasso.

Tale particolare modo di atteggiarsi dell'OEPV ha la sua fonte normativa nell'attuale comma 5 dell'art.108 del Codice 2023. Ma anche nella vigenza del Codice 2016 la giurisprudenza amministrativa ne aveva confermato la legittimità, purché il relativo criterio di selezione fosse indicato nella legge di gara e motivato.

In tale dibattito la parte pubblica (penso a Anac o al MIT) non ha ancora assunto una posizione ufficiale, lasciando le singole Stazioni Appaltanti nella scomoda posizione di decidere in solitudine.

Prima o poi la questione dovrà essere chiarita dall'alto, ma nel frattempo come si può procedere?

Personalmente sono dell'idea che la Legge sull'Equo Compenso sia a presidio della proporzione tra contenuto della prestazione e sua remunerazione: ciò che è vietato (con la conseguente sanzione della "nullità") non è un possibile accordo sul ribasso ma solo una riduzione che svilisca il compenso rendendolo non più proporzionato.

Per capire come muoversi meglio tenere conto di un aspetto operativo: se il vostro Comune dovesse decidere di procedere come da tradizione (ossia compenso soggetto a ribasso oppure OEPV con elemento prezzo riducibile e valutabile), il relativo disciplinare (o documento equivalente) potrebbe essere accusato di illegittimità e come tale dovrebbe essere impugnato nei successivi 30 giorni: si tratta, infatti, di una regola che esige una immediata reazione giurisdizionale da parte degli interessati. Chi sarebbero questi interessati? ... un ordine professionale, un singolo professionista che vorrebbe partecipare ma non lo fa a quelle regole, etc etc.. Lo scenario è possibile ma non so quanto probabile, visti i costi del contenzioso TAR. Se proprio vogliamo stare tranquilli, in attesa di indicazioni superiori, trattiamo questo genere di affidamenti con un prezzo fisso, facendo riferimento al DM 17 giugno 2016 che è richiamato espressamente dall'Allegato II.13 del Codice 2023.

